



SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA E LA COMUNITÀ MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA, SANZIONAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI SULLE STRADE PERCORRENTI IL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO NELL'AMBITO DELL' "ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA, LE PROVINCE LOMBARDE RAPPRESENTATE DA UPL, ANCI LOMBARDIA E CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER AVVIO SPERIMENTAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DI UN MODELLO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA E LA PREVENZIONE DEL LITTERING SU TRATTI DI STRADE PROVINCIALI E STRADE COMUNALI AD ESSE AFFERENTI INDIVIDUATE COME AREE PILOTA"

#### **Premesso che:**

- le strade di proprietà provinciale e comunale poste all'esterno del centro urbano sono costantemente oggetto di abbandono di rifiuti (littering) che possono causare inquinamento del suolo e delle acque, danni alla vegetazione e alla fauna nonché degrado ambientale e paesaggistico;
- l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nel suolo e l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee sono vietati dall'art. 192 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. che attribuisce al soggetto che ha effettuato l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti l'obbligo di ripristino;
- l'art. 14 del D.lgs. n. 285/1992, per esigenze di sicurezza e fluidità della circolazione, individua negli Enti proprietari delle strade la competenza alla manutenzione, gestione e pulizia delle medesime, delle loro pertinenze e del loro arredo, nonché delle attrezzature;

#### **Considerato che:**

- Regione Lombardia, con DGR XI/6093 del 14/03/2022 ha approvato lo Schema di Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia, le Province Lombarde rappresentate da UPL, ANCI Lombardia e Città Metropolitana di Milano per l'avvio di sperimentazione per la riqualificazione ecologica e la prevenzione del littering su tratti di strade provinciali e strade comunali ad esse afferenti individuate come aree pilota.
- Per effetto di tale Accordo, sottoscritto dalle Parti in data 19/05/2022, Regione Lombardia ha quantificato nell'importo di € 2.400.000,00 l'entità delle risorse a disposizione dei costi legati alle attività in esso previste ed in particolare per l'acquisto di attrezzature tecnologiche e strumentazioni idonee a contrastare il littering;
- Il Consiglio Direttivo di UPL, sulla base degli ambiti di intervento ovvero i tratti stradali su cui applicare la sperimentazione, validati nella seduta del 12/04/2022 dalla Cabina di Coordinamento istituita ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo in parola, ha deliberato di

proporre a Regione Lombardia il riparto in egual misura di € 200.000,00 a favore di ciascuna Provincia lombarda e della Città Metropolitana di Milano;

- Regione Lombardia con decreto del Direttore dell'Area Programmazione e Relazioni Esterne n 10822 del 22/07/2022 ha provveduto ad impegnare e liquidare anche a favore della Provincia di Brescia la somma complessiva €. 200.000,00;

**Rilevato altresì che:**

- La Provincia di Brescia è il soggetto destinatario del contributo regionale a valere sulle risorse regionali e responsabile dell'attuazione dell'intervento;
- La Provincia di Brescia ha identificato le strade provinciali e le strade comunali ad esse afferenti percorrenti il territorio della Comunità Montana del Sebino Bresciano, quale ambito di intervento su cui attuare una parte della progettualità;

Per dare completa attuazione operativa all'intervento per la riqualificazione ecologica e la prevenzione del littering, è opportuno pervenire alla definizione dei reciproci conseguenti impegni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 attraverso la sottoscrizione di idoneo Protocollo d'Intesa.

**Tutto ciò premesso e considerato:**

La **Provincia di Brescia** (di seguito denominata "Provincia"), rappresentata dal Presidente pro tempore Emanuele Moraschini

e

La **Comunità Montana del Sebino Bresciano** (di seguito denominata "Comunità Montana"), rappresentata dal Presidente pro tempore Marco Ghitti

**congiuntamente indicate come "Parti",**

**convengono e stipulano quanto segue**

**Articolo 1  
(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa e le Parti dichiarano di ben conoscere tutti i documenti e contenuti ivi citati.

**Articolo 2  
(Finalità)**

Il presente Protocollo è finalizzato a stabilire un rapporto di collaborazione tra le Parti per la definizione degli impegni inerenti l'installazione di sistemi di videosorveglianza, sanzionamento e smaltimento dei rifiuti abbandonati sulle strade percorrenti il territorio della Comunità Montana del

Sebino Bresciano nell'ambito dell' "Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, le Province Lombarde rappresentate da UPL, ANCI Lombardia e città Metropolitana di Milano per avvio sperimentazione ed individuazione di un modello di intervento per la riqualificazione ecologica e la prevenzione del littering su tratti di strade provinciali e strade comunali ad esse afferenti individuate come aree pilota"

### **Articolo 3**

#### **(Impegni della Provincia)**

La Provincia si impegna a:

- individuare la localizzazione per l'installazione delle telecamere sulle strade provinciali di competenza;
- individuare in accordo con la Comunità Montana la localizzazione per l'installazione delle stesse sulle strade comunali afferenti alle strade provinciali;
- svolgere le procedure di gara per l'appalto della fornitura e posa delle telecamere e delle dotazioni hardware e software relative alla centrale operativa provinciale;
- curare la fornitura, la posa e il collaudo delle attrezzature nel rispetto delle regole tecniche costruttive conformi alla legge ed alle normative tecniche applicabili;
- finanziare il servizio per € 100.000,00 con fondi provenienti da Regione Lombardia;
- svolgere, tramite proprio personale, il servizio di vigilanza irrogando mirate sanzioni ai responsabili dell'abbandono dei rifiuti;
- rendicontare a Regione Lombardia l'uso delle risorse a completamento degli interventi entro e non oltre il 31/12/2023 nonché, di concerto con la Comunità Montana, a trasmettere a Regione Lombardia una relazione sui risultati conseguiti effettuando un confronto tra la situazione antecedente l'intervento e quella successiva, evidenziando gli effetti positivi ed eventuali criticità del progetto pilota;
- farsi carico degli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature installate;

### **Articolo 4**

#### **(Impegni della Comunità Montana)**

La Comunità Montana si impegna a:

- individuare in accordo con la Provincia la localizzazione per l'installazione delle telecamere sulle strade comunali afferenti alle strade provinciali;
- curare le eventuali procedure amministrative necessarie alla rimozione dei rifiuti dal sedime stradale e dalle aree di sosta nonché da rispettivi margini, tenendo conto della possibilità di rimuovere anche eventuali specie esotiche invasive che molto spesso si propagano negli spazi prossimi alle infrastrutture;
- curare la fase di rimozione, raccolta, trattamento dei rifiuti stradali anche per il tramite dei gestori del servizio comunale di raccolta di rifiuti urbani nonché a procedere al loro smaltimento presso le isole ecologiche dei comuni.

- garantire il monitoraggio del puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni fornendo tempestivamente alla Provincia di Brescia i dati di monitoraggio richiesti da Regione Lombardia;

## **Articolo 5 (Coordinamento)**

Le Parti designano ciascuna un referente per l'esecuzione del presente Protocollo. I referenti intratterranno tra loro regolari rapporti al fine di definire le azioni della collaborazione, nell'ottica di garantire l'attuazione dell'intervento e delle attività di cui all'articolo 2.

I referenti designati dalle Parti sono:

- per la Provincia: Arch. Pierpaola Archini, Dott. Fabio De Marco
- per il la Comunità Montana: Ing. Giuseppe Florio

Ciascuna parte si riserva il diritto di sostituire i propri referenti, dandone tempestiva comunicazione all'altra parte.

## **Articolo 6 (Durata)**

Il presente protocollo decorre dalla data di trasmissione tramite posta elettronica certificata dell'atto munito di firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione e sino al 31/12/2026.

Il presente protocollo può essere prorogato in caso di necessità attraverso semplice scambio di lettere.

## **Articolo 7 (Patto di riservatezza e trattamento dei dati personali)**

Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti all'accordo, anche successivamente alla sua scadenza, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza e come tali definite dalle Parti.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula dell'Intesa verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Nell'esecuzione dell'Intesa, le Parti si configurano reciprocamente come autonomi Titolari del Trattamento e si impegnano a rispettare, ciascuna per le proprie competenze come sopra definite, la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare il Regolamento UE 2016/679 e testi collegati. Nel caso in cui lo svolgimento delle attività sopra descritte implichi il trattamento di dati personali di cui una delle parti sia titolare, si impegnano a procedere alla sottoscrizione di apposito atto giuridico bilaterale ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 per l'individuazione del responsabile del trattamento dati del Titolare.

**Articolo 8**  
**(Controversie)**

Eventuali disaccordi relativi alla interpretazione ed esecuzione del presente Atto sono composti in via amichevole. In caso di persistenza la controversia sarà devoluta all'organo territorialmente e *ratione materiae* competente, secondo quanto previsto dalla legge vigente.

**Articolo 9**  
**(Registrazione)**

Il presente Atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, a cura e spese della Parte richiedente.

**Articolo 10**  
**(Dichiarazione finale e sottoscrizione)**

1. Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente Atto è stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

2. Il presente Atto è sottoscritto digitalmente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2bis, della Legge n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente della Provincia di Brescia  
Emanuele Moraschini

Il Presidente della Comunità Montana del Sebino Bresciano  
Marco Ghitti